

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA —

(N. 983)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1977

Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva
acquistato dalla Tunisia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 29 aprile 1976, n. 196, l'AIMA fu autorizzata ad acquistare dalla Tunisia 20 mila tonnellate di olio di oliva da destinare, previo stoccaggio in deposito doganale allo stato estero, al di fuori del mercato comunitario, al fine di evitare turbative sul mercato interno.

Il provvedimento, che, com'è noto, si rese necessario in relazione a specifici accordi di carattere politico con la Tunisia connessi ai problemi della pesca, fu adottato nei detti termini in considerazione della situazione del mercato interno di allora, che si presentava saturo di prodotto nazionale, in dipendenza di una campagna di produzione estremamente favorevole e caratterizzata da una accentuata stagnazione della libera commercializzazione del prodotto medesimo a causa dei livelli di prezzo riflettenti quelli di intervento.

La destinazione al mercato internazionale del prodotto acquistato, imposta dalla ricordata legge, ebbe, perciò, lo scopo preciso di non rendere ancora più difficile, nella libera formazione della domanda e dell'offerta, la posizione degli olivicoltori nazionali, che sarebbe stata certamente aggravata dalla immissione nel circuito commerciale interno di una cospicua massa di prodotto di 200 mila quintali.

Peraltro, le disponibilità di olio di oliva sul mercato hanno impedito, fino a questo momento, di poter utilmente collocare il prodotto all'esterno del mercato comunitario, così come il legislatore aveva disposto.

Ora, poichè si prevede che le scorte mondiali di olio di oliva saranno rilevanti nel corso della prossima campagna, in dipendenza della nuova produzione che si preannuncia buona nella quasi totalità dei Paesi

produttori — che poi sono tutti anche Paesi esportatori — è da ritenere che permarranno le stesse difficoltà di collocamento all'estero del prodotto. Da qui la necessità di rimuovere l'ostacolo posto dalla vigente specifica normativa circa la destinazione dell'olio tunisino, già in possesso dell'AIMA, consentendo all'Azienda stessa di collocare il prodotto, ove le condizioni lo permettano, oltrechè sul mercato internazionale anche su quello interno e comunitario.

Le positive previsioni circa il nuovo raccolto nazionale dell'olio d'oliva non contrastano con tale indirizzo, posto che, anche in presenza di una campagna — contrariamente a quella in via di conclusione — piuttosto favorevole dal punto di vista quantitativo e qualitativo, sarà sempre necessario integrare la nuova produzione con un certo quantitativo di olio « lampante », della medesima qualità, cioè, dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia.

Occorre considerare, infatti, che il mercato al consumo dell'olio di oliva nel nostro Paese è caratterizzato dalla utilizzazione, oltrechè di olio di oliva vergine direttamente commestibile (extra e sopraffino), anche di una massa considerevole di olio di oliva del tipo « Riviera », costituito in grandissima parte (85 per cento) da olio di oliva rettificato, ottenuto dalla raffinazione dell'olio lampante. Per tali ragioni è necessario poter disporre anche di tale qualità di olio, che non figura peraltro tra le disponibilità esistenti a tutt'oggi presso l'AIMA, se si eccettua, appunto, l'olio della Tunisia.

Vi è da considerare, inoltre, che i costi di conservazione dell'olio tunisino gravano in misura non indifferente sul bilancio dello Stato, per cui allargare le possibilità di collocamento sul mercato di tale prodotto significa anche trovare una soluzione ad un gravoso problema d'ordine finanziario.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.

La stessa Azienda è autorizzata altresì a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal CIPE.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196, è abrogato.

Art. 2.

Alle operazioni previste nel precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.